

# LA RIVISTA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Mensile di approfondimento dedicato alla gestione straordinaria di imprese e società

**cinque 2015**  
MENSILE

## Da leggere

Le “evoluzioni” giurisprudenziali in  
materia di *trust*

Direzione e coordinamento di società  
controllate di diritto estero nei  
gruppi multinazionali: problematiche  
di *governance* e possibili rilievi in  
materia di esteroinvestizione fiscale  
societaria

La liquidazione dopo le  
“semplificazioni”

Il passaggio dall’Iva di gruppo al  
gruppo Iva



## Gli assetti proprietari e organizzativi nella Stp in forma di società di persone: la portata dell'art.10, co.4, lett. b), L. n.183/11

di Guido Bevilacqua – notaio, membro della Commissione Società del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, co-responsabile del Centro Ricerche dell'associazione di cultura giuridica Insignum

*Con il presente breve contributo s'intende analizzare la portata dell'art.10, co.4, lett. b) L.n.183/11, a tenore del quale gli statuti delle società che aspirano alla qualifica di società tra professionisti, devono prevedere che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale sia tale da determinare la maggioranza di due terzi in ogni decisione o deliberazione. Prestando particolare attenzione all'ipotesi in cui la Stp sia costituita in forma di società di persone, si cercherà di evidenziare quale sia l'interpretazione più corretta di tale disciplina degli assetti proprietari ed organizzativi, al fine di chiarire come debbano concretamente atteggiarsi i rapporti tra soci professionisti e soci di mero capitale nelle Stp.*

### La disciplina della partecipazione nella Stp

All'indomani dell'entrata in vigore dell'art.10 L. n.183/11, il D.L. n.1/12 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (così come modificato dalla Legge di conversione n.27/12) ha introdotto una limitazione alla presenza dei soci non professionisti (quelli che il codice definisce come "soci per finalità di investimento" o "per prestazioni tecniche"<sup>1</sup>) nella compagine delle c.d. società tra professionisti imponendo, quale previsione statutaria indefettibile<sup>2</sup> (nonché regola organizzativa essenziale<sup>3</sup>), che "il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci" (co.4, let. b)).

La formulazione della norma individua chiaramente due ambiti distinti in cui collocare la presenza maggioritaria dei soci titolati<sup>4</sup>: il *corpus* degli associati e la partecipazione percentuale al capitale conferito.

<sup>1</sup> È stato anche detto che trattasi di un'unitaria categoria, qualificata in negativo dal non possesso del titolo abilitativo all'esercizio della professione, non essendo individuabile alcun requisito positivo che possa concorrere a darvi una più specifica delimitazione. Cfr. G. Marasà, "Le società tra professionisti", *Riv. Soc.*, 2014, pag.443 e nota 23; cfr. *ivi* per altri riferimenti.

<sup>2</sup> Nel definire gli elementi costitutivi della fattispecie Stp il testo di legge, all'art.10, co.4, contempla l'adozione di specifici contenuti statuari.

<sup>3</sup> Come noto, il venir meno del requisito quantitativo, se non ricostituito entro 6 mesi, è considerato causa legale di scioglimento della società.

<sup>4</sup> Cioè, utilizzando le parole dell'articolato, "iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante".

Il tenore testuale, come risultante, peraltro, da una rilevante modifica dell'articolato originariamente prospettato dall'emendamento alla legge di conversione (si è scelto di abbandonare la disgiuntiva "o", a favore della congiunzione "e"<sup>5</sup>), sembra suggerire, in modo inconfutabile sul piano dell'interpretazione letterale, che il requisito operi, in contemporanea, su entrambi i piani.

Così delineata, la scelta del Legislatore lascia, tuttavia, delle perplessità.

Nata come risposta alle critiche sollevate da larga parte dei commentatori<sup>6</sup> nei confronti del previgente art.10, co.4, lett. b), la cui formulazione non contemplava alcuna limitazione alla partecipazione dei soci di mero capitale, con l'evidente rischio di compromissione dei tradizionali requisiti di indipendenza ed autonomia di giudizio del professionista intellettuale, detta regola si presenta indubbiamente sovrabbondante.

Non si può negare, infatti, che un contenimento dell'influenza dei soci di mero capitale possa essere realizzato applicando i due criteri in modo anche solo alternativo, e che il ricorso obbligato tanto al criterio numerico quanto a quello della partecipazione al capitale non si riveli sempre necessaria.

<sup>5</sup> Ne dà conto A. Stabilini, "I soci non professionisti", *Le Società*, 2012, pag.48 nota 15.

<sup>6</sup> Vedi *ex multis* M. Cian, "La nuova società tra professionisti: primi interrogativi e prime riflessioni", in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2012, pag.8; A. Toffoletto, "Società tra professionisti. Commento all'art.10 L. n.183/11", in *Le Società*, 2012, pagg.37-38.

Quanto osservato è particolarmente evidente per le società per azioni, nell'ambito della cui disciplina non potrebbe mai assumere rilievo, in rapporto al governo societario, l'eventuale maggioranza numerica dei soci professionisti; ma di ciò si ha riscontro anche nelle società di persone, considerato che, differentemente dal parametro utilizzato dal Legislatore speciale, il codice conferisce rilevanza, ai fini del voto, alla partecipazione agli utili (così art.2257 cod.civ.)<sup>7</sup>.

Proprio nell'ambito delle società personali, l'ampia varietà dei criteri a cui lo statuto può demandare l'espressione del diritto di voto (unanimità, teste, per partecipazione agli utili, per partecipazione al capitale) impone con maggior attenzione di considerare in che termini e con che limiti la regola predisposta dall'art.10, co.4, let. b), debba considerarsi operante.

## L'interpretazione correttiva

### La tesi dottrinale prevalente

Nonostante l'apparente linearità della previsione, l'interpretazione prevalente<sup>8</sup> assume per dato, più o meno esplicitamente, il valore alternativo dei requisiti di legge (maggioranza per teste e maggioranza per partecipazione al capitale).

Si precisa, infatti, che la *ratio* della disposizione sia quella di prevenire che la direzione e l'organizzazione dell'attività professionale svolta dalla società possa essere influenzata in maniera determinante da soggetti investitori, e che si generi, di conseguenza, un conflitto d'interesse del socio professionista, tenuto verso il cliente all'esecuzione della prestazione secondo indipendenza ed autonomia di giudizio;

<sup>7</sup> Anche A. Stabilini, "I soci non professionisti", (5), pag.51 annota l'incongruenza del parametro legislativo adottato (le quote di partecipazione al capitale) rispetto ai modelli societari suscettibili di utilizzazione (nello specifico le società di persone), constatando, peraltro, l'impossibilità di conseguire, a fronte della lettera della legge, "un'interpretazione ortopedica".

<sup>8</sup> Per questa posizione vedi M. Cian, "Gli assetti proprietari nelle società tra professionisti", in Le nuove leggi civ. comm., 2013, pag.354; G. Verna, "La disciplina sulle società professionali. Novità, conferme, osservazioni critiche", Giur. Comm., 2014, pag.731; Studio CNN, n.224-2014/I "Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore" a cura di D. Boggiali-A. Ruotolo, pag.18-19; P. Guida, "L'atto costitutivo della società tra professionisti- presupposti, contenuto e pubblicità", Notariato, 2013, pag.604; parrebbe già Studio CNN, n.41-2012/I "Prime note sulle società tra professionisti", a cura di F.G. Nardone, A. Ruotolo, M. Silva, pag.7-8; implicitamente C. Ibba, "Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza??", in Riv. Not., 2012, pag.10; implicitamente anche Orientamento societario comitato triveneto dei notai Q.A.10 "Legittimità della detenzione da parte dei soci non professionisti di azioni prive del diritto di voto che superino il terzo del capitale sociale";

condizione critica facilmente configurabile applicando le regole di *governance* proprie di ciascun tipo sociale (liberamente adottabili per la Stp, a norma dell'art.10, co.3, L. n.183/11) declinate nelle molteplici forme consentite dai tipi societari personalistici e capitalistici.

In questa prospettiva, la norma in esame, elaborata avendo come riferimento la disciplina delle società per azioni<sup>9</sup>, non richiederebbe, in maniera rigorosa, la maggioranza di due terzi tanto nella composizione soggettiva quanto nella partecipazione al capitale, ma, più semplicemente, una allocazione dei poteri direttivi tale da garantire, in ogni sede, che i soci professionisti vantino la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili in merito alla decisione/deliberazione (valendo, dunque, quale regola sugli assetti organizzativi, più che sugli assetti proprietari)<sup>10</sup>.

Attraverso questa chiave di lettura, la disposizione si rivela non solo imperfetta quanto a tecnica di redazione, ma, soprattutto, incompleta, perché priva di qualsiasi considerazione per tutte le altre forme, diverse dall'assemblea, in cui, nei vari modelli, trova attuazione la direzione dell'impresa<sup>11</sup>.

Solo alcune voci<sup>12</sup>, in ossequio ad un atteggiamento evidentemente prudentiale, privilegiano una applicazione della norma di rigoroso rispetto del suo contenuto letterale. Quale unica argomentazione ulteriore, di stampo meramente empirico, si osserva che la previsione di un numero minimo di soci aventi la qualifica professionale (a prescindere dalla ripartizione del capitale sociale) potrebbe fungere da garanzia per il conseguimento dell'oggetto sociale, imponendo, più precisamente, che vi siano nella compagine un numero di soci sufficiente per erogare tutte le prestazioni professionali che siano complessivamente richieste alla società<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Così M. Cian, "Gli assetti proprietari nelle società tra professionisti", (8), pag.354; A. Stabilini, "I soci non professionisti", (5), pag.51.

<sup>10</sup> Così M. Cian, "Gli assetti proprietari nelle società tra professionisti", (9), pag.354.

<sup>11</sup> Per tutti, si veda l'articolata analisi degli scenari configurabili in M. Cian, "Gli assetti proprietari nelle società tra professionisti", (9), pag.354 ss..

<sup>12</sup> Cfr. A. Stabilini, "I soci non professionisti", (5), pag.51; S. Rossi, E. Codazzi, "La società tra professionisti: l'oggetto sociale", in Le Società, 2012, pag.10. Non prendono espressa posizione sul problema G. Marasà, "Le società tra professionisti", (1), pag.443 (il quale si limita enucleare singoli profili problematici, quale quello relativo al rapporto tra regola di legge e strutture di governo societarie); Circolare Irdcec n.32/13 "La nuova disciplina delle società tra professionisti" (che non va oltre una mera riproposizione del contenuto della prescrizione normativa).

<sup>13</sup> Tale è l'opinione di S. Rossi, E. Codazzi, "La società tra professionisti: l'oggetto sociale", (12), pag.10 secondo le quali la "funzione pare infatti essenzialmente quella di assicurare, da un lato, una presenza di soci professionisti nella compagine sociale idonea a garantire lo svolgi-

Invero, come sarà meglio chiarito oltre, la disciplina in esame risponde ad una politica di liberalizzazione del mercato dei servizi professionali, il cui motore principale è certamente costituito dai principi del diritto europeo (in particolare la concorrenza) e dalla correlata normativa, soprattutto di armonizzazione. All'evidenza, una regola che imponesse un numero minimo di membri professionisti, con l'obiettivo di garantire l'adeguatezza della risposta alle richieste di erogazione del servizio, riposerebbe su un'ideologia del tutto opposta a quella della concorrenza e della liberalizzazione, dirigendosi piuttosto nel verso del contingentamento della domanda, nel presupposto che la qualità della prestazione richieda necessariamente una delimitazione della quantità di servizi che un singolo professionista sia messo in condizione di offrire.

## Gli argomenti favorevoli

Ad una più attenta analisi, a favore della tesi dottrinale maggioritaria si evidenziano una pluralità di argomenti.

In primo luogo, si rende palese la contraddittorietà della stessa formulazione letterale: nonostante l'aggiunta della particella congiuntiva, il predicato verbale è rimasto coniugato al singolare<sup>14</sup>, e ciò priva di rilievo il primo passaggio dell'attività di inferenza del significato normativo (quella diretta ad individuare il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse") in quanto pone sullo stesso livello due indici evidentemente contrastanti.

Il passaggio successivo – ormai obbligato – conferma la necessità di superare quello che *prima facie* risultava essere il contenuto della prescrizione.

L'alternatività dei requisiti di maggioranza trova conforto, anzitutto, nella "intenzione del Legislatore", come oggettivamente acquisita dal dato normativo, e di cui è data testimonianza in quei passaggi della relazione illustrativa al disegno di legge di conversione<sup>15</sup>, ove si chiarisce (seppur con rife-

mento delle prestazioni professionali richieste alla società, dall'altro di sottrarre ai soci non professionisti il controllo della società". A questo argomento potrebbero contrapporsi gli evidenti inconvenienti a cui andrebbe incontro la società qualora, in sede di circolazione della quota, dovesse mutare il numero complessivo dei soci (si pensi, soprattutto, all'ipotesi del subentro di una pluralità di eredi in luogo del socio professionista).

<sup>14</sup> La norma richiede, infatti, che il numero dei soci e la partecipazione al capitale sia tale da determinare la maggioranza.

<sup>15</sup> Cfr. Relazione al Disegno di Legge n.5025-A, pag.25. Peraltro, nella relazione illustrativa dell'emendamento, che ha introdotto la specifica

rimento alle società tra avvocati) che la volontà di limitare la partecipazione di soggetti non professionisti intende prevenire forme di ingerenza da parte di soggetti non abilitati, nello svolgimento in forma collettiva delle attività professionali; esigenza rafforzata dalla importanza degli interessi generali coinvolti nei diversi ambiti professionali oggetto di regolamentazione<sup>16</sup> (anche al di fuori di quelli inerenti alle professioni legali - la cui ricomprensione nel campo di applicazione della legge è ampiamente discussa)<sup>17</sup>.

Come già anticipato, appare ovvio che la tutela dell'indipendenza dei soci titolati, a garanzia di coloro che fruiscono della prestazione professionale, non richieda imperativamente la loro presenza maggioritaria tanto nella compagine sociale quanto nella partecipazione al capitale sociale, il che è lampante nell'ambito delle società per azioni, ove la semplice presenza numerica non può svolgere alcun ruolo con riferimento alle decisioni societarie.

Strettamente connesso a queste osservazioni, emerge, peraltro, un argomento logico: adottando l'impostazione più rigorosa, sul presupposto della sua insuperabile previsione a livello testuale, è giocoforza affermare che i criteri operino congiuntamente tanto per le società di persone quanto per quelle capitalistiche; opinando diversamente, l'applicazione della norma dovrebbe considerarsi regolata da un criterio diverso da quello meramente letterale, il che porterebbe a valutare quegli elementi ulteriori (la *ratio*, ad esempio) di cui si sta qui dando conto e che suggeriscono di discostarsi dal contenuto che la norma di legge fornisce ad una prima e più limitata analisi.

Appare contraddittorio, in altre parole, supportare un'interpretazione di natura strettamente letterale, e, nel contempo, escluderla per le società di capitali, sulla base di elementi diversi dal dato normativo, tra i quali, soprattutto, la considerazione delle specifiche

modifica in tema di Stp, i due requisiti erano intesi evidentemente in modo alternativo (cfr. quanto riportato da A. Stabili, "I soci non professionisti", (5), pag.48).

<sup>16</sup> Cfr. l'orientamento societario comitato triveneto dei notai Q.A.9 "Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci", ove, in motivazione, si parla "dell'interesse pubblicistico sotteso ad una specifica professione ordinistica".

<sup>17</sup> D'altro canto, non pare di scarsa incidenza la presenza di requisiti di onorabilità per l'accesso a determinate professioni. Requisiti che ora il D.M. n.34/13 impone anche per la partecipazione dei soci non professionisti (per un commento del provvedimento si veda Segnalazione Novità normative CNN, 8 aprile 2013 "Il regolamento sulle società tra professionisti e la non applicabilità al notariato" a cura D. Boggiali, A. Ruotolo).

regole di funzionamento della *governance* societaria mediante cui quelle tipologie operano<sup>18</sup>.

Una lettura costituzionalmente orientata della norma, che ne valorizzi la conformità alla legislazione europea di riferimento (art.117, co.1 Costituzione), fornisce, infine, l'argomento decisivo.

È opportuno considerare, infatti, che la disciplina della Stp è stata introdotta nel nostro ordinamento sulla spinta delle istanze di riforma avanzate con urgenza dalle autorità dell'Unione, in quanto ritenute passaggio imprescindibile per il superamento della crisi economica<sup>19</sup>, e trovi il suo fondamento nella disciplina comunitaria della concorrenza, considerata pienamente applicabile anche all'ambito della fornitura e della circolazione dei servizi professionali<sup>20</sup>.

In particolare, la Direttiva 27 dicembre 2006, n.123 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno, individua puntualmente a quali condizioni la normativa di uno Stato membro possa limitare l'accesso o l'esercizio di un'attività di prestazione di servizi (tra cui rientra a pieno titolo l'esercizio in forma collettiva di una professione intellettuale tramite Stp).

Più precisamente, si ammette che un ordinamento interno possa contemplare restrizioni all'accesso o all'esercizio della fornitura di servizi, purché tali restrizioni siano comprese nell'elenco stilato

dall'art.15, par. 2, della direttiva e presentino i caratteri della necessità, proporzionalità e non discriminazione<sup>21</sup> (par. 3).

Per i fini che qui interessano, tra le diverse tipologie di limitazioni considerate dal Legislatore europeo si evidenziano quelle che *"impongono al prestatore di avere un determinato stato giuridico"* (art.15, par. 2, lett. b)) e quelle che contemplano *"obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società"* (art.15, par. 2, lett. c)); trattasi di categorie di restrizioni certamente sovrapponibili alle prescrizioni poste dall'art.10, co.4, lett. b), e, dunque, alla disciplina degli assetti organizzativi e proprietari nella Stp.

Se, da un lato, non si sollevano dubbi in merito alla conformità di una simile regolamentazione con il canone della non discriminatorietà, e si assume per scontata (in quanto già valutata sul piano della discrezionalità legislativa) la ricorrenza di un motivo imperativo di interesse generale a giustificazione della deroga<sup>22</sup>, dall'altro lato, rimane totalmente da vagliare la legittimità della previsione di legge con riferimento alla regola della proporzionalità.

Come precisato dalla disciplina comunitaria (art.15, par. 3, lett. c)) tale criterio può dirsi soddisfatto ogniqualvolta la limitazione alla libera prestazione di servizi imposta dalla tutela di un interesse generale non si ponga *"al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo"*, di guisa che non sia possibile sostituirla *"con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato"*; di conseguenza, la regola di cui all'art.10, co.4, lett. b), se intesa secondo il suo significato letterale, ossia quello in grado di estendere maggiormente la limitazione posta, si rivela inevitabilmente sproporzionata<sup>23</sup>.

Nella prospettiva del Legislatore europeo, in tanto la risposta interna alla posizione di debolezza dei fruitori del mercato dei servizi professionali può

<sup>18</sup> Come appare, invece, fare A. Stablini, *"I soci non professionisti"*, (5), pag.51.

<sup>19</sup> Emblematicamente, si consideri che tra gli interventi chiesti con vigore nella lettera riservata indirizzata al Governo italiano, datata 5 agosto 2011, a firma del Presidente della Banca Centrale Europea Jean Claude Trichet (e dal suo futuro successore Mario Draghi), si annoverava proprio la necessità di una *"piena liberalizzazione ... dei servizi professionali"*; sull'influenza di queste pressioni nel processo di approvazione della normativa in tema di Stp si veda A. Toffoletto, *"Società tra professionisti. Commento all'art.10 L. n.183/11"*, (6), pagg.31 e 34; Studio CNN, n.41-2012/I *"Prime note sulle società tra professionisti"*, (8), pagg.5-6.

<sup>20</sup> Come fa notare A. Toffoletto, *"Società tra professionisti. Commento all'art.10 L. n.183/11"*, (6), pag.31, il tema della liberalizzazione dei servizi professionali *"non è nuovo; da molti anni l'Agcm e la Commissione Europea premevano affinché il Legislatore adottasse misure idonee a liberalizzare il settore delle libere professioni, tradizionalmente arroccato su posizioni non più compatibili con i principi ispiratori dell'ordinamento economico comunitario e nazionale"*. Di particolare interesse è l'indagine conoscitiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul settore degli ordini professionali (Provvedimento n.19435/09 - IC 34, in Boll. 9/2009) mediante cui, nel 2009, si verifica lo stato di attuazione della Riforma Bersani del 2006, e si torna a ribadire, in contrasto con le posizioni conservatrici degli organi di governo delle categorie, l'opportunità di una ampia equiparazione delle attività professionali alle attività di impresa, adottando i canoni comunitari della necessità e della proporzionalità (su cui veda nche infra nel testo) nella definizione degli spazi correttivi e derogatori al regime ordinario della concorrenza (per il commentosi veda L. Toffoletti, *"Società tra professionisti e diritto della concorrenza"*, Le Società, 2012, pagg.56-57).

<sup>21</sup> S'intende che detti requisiti non siano direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale.

<sup>22</sup> Proprio con riferimento al requisito indicato dalla norma europea, L. Toffoletti, *"Società tra professionisti e diritto della concorrenza"*, (20), pag.57 individua il motivo imperativo nell'esigenza di evitare che *"l'interesse del cliente (possa) risultare subordinato a logiche di mera massimizzazione della remunerazione del capitale"* in un contesto in cui si ravvisa una forte asimmetria informativa, a vantaggio del prestatore, in merito al contenuto, al valore e alla qualità del servizio fornito (l'opera professionale).

<sup>23</sup> Per L. Toffoletti, *"Società tra professionisti e diritto della concorrenza"*, (20), pag.58 *"ogni interpretazione estensiva della norma dei due terzi si porrebbe in contrasto con il principio della proporzionalità"*.

dirsi legittima, in quanto la stessa si opponga alla libertà di esercizio nella misura strettamente necessaria a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di tutela.

Se, dunque, nello specifico, lo scopo perseguito dal legislatore italiano con la novella dell'art.10, co.4, lett. b), è stato quello di prevenire inopportuni condizionamenti della qualità delle prestazioni professionali, dettati da (prevalenti) ragioni di massimizzazione della remunerazione delle risorse investite, lo stesso può dirsi adeguatamente raggiunto per il tramite di una regola che garantisca l'allocatione dei poteri decisori a vantaggio dei soli soci professionisti, senza imporre, contemporaneamente, ulteriori limitazioni alla partecipazione di soggetti diversi, nel capitale ovvero nella compagine sociale<sup>24</sup>.

Il percorso di indagine fin qui seguito permette di chiarire, peraltro, una ulteriore e connessa questione: ci si chiede, cioè, se l'attribuzione preferenziale ed inderogabile dei poteri decisionali in capo ai soci titolati debba essere interpretata nel senso che ai membri non professionisti sia precluso l'esercizio di qualsivoglia potere di veto, con la conseguenza di dover qualificare come illegittimi quegli statuti che, pur rispettando la divisione dei voti designata dal Legislatore, impongano dei *quorum* rafforzati, impedendo, in sostanza, ai soci professionisti, di adottare tutte le decisioni in piena autonomia.

Sotto il profilo del vincolo alla partecipazione di soci non professionisti si sottolinea<sup>25</sup> come l'interpretazione della normativa in tema di Stp, si collochi al confine tra due impostazioni confliggenti.

La prima, particolarmente garantista, esaltando l'incidenza della maggioranza dei 2/3 nell'ambito delle società per azioni, ricollega alla previsione del vincolo la volontà di consegnare per intero i poteri decisori ai soci professionisti (in deroga, dunque, alle regole specifiche stabilite ad esempio in tema di società di persone o società a responsabilità limitata – vedi l'unanimità o i diritti particolari).

L'altra, maggiormente liberale, assegna alla norma la funzione di soglia minima di tutela degli interessi dei

<sup>24</sup> Cfr. anche l'Orientamento societario del Comitato triveneto dei notai Q.A.10, (8), ove si afferma la legittimità di una ripartizione del capitale di una Stp (in forma di Spa) in contrasto con il disposto dell'art.10, co.4, let. b) (come, ad esempio, nel caso di una partecipazione dei soci non professionisti superiore al terzo) qualora le azioni detenute dai soci professionisti garantiscano, comunque, in ogni sede, i diritti di voto secondo una maggioranza pari a due terzi dei voti esercitabili.

<sup>25</sup> Vedi le osservazioni M. Cian, "Gli assetti proprietari nelle società tra professionisti", (9), pag.355-356-357; Comitato triveneto dei notai, nell'orientamento Q.A.9, (16).

professionisti e dei loro clienti, oltre la quale non è possibile spingersi, e che però lascia impregiudicata la normale dialettica tra le componenti societarie approntata dal libro V del codice; di conseguenza, considera legittima qualsiasi regola organizzativa che, allargando il numero dei voti richiesti con riferimento ad una o più decisioni, consegna di fatto un potere di veto alle minoranze non titolate.

Nuovamente, l'applicazione del principio di proporzionalità consente di individuare la risposta più corretta: il bilanciamento tra gli interessi degli utenti e quelli degli investitori nel libero mercato dei servizi trova il punto di equilibrio in una normativa che permetta di conservare in capo ai soci professionisti un peso preponderante, ma non mai esclusivo, e cioè che sia tale da precludere scelte direttive della società non condivise da chi è chiamato a fornire effettivamente la prestazione professionale (nel rispetto, peraltro, delle proprie regole deontologiche<sup>26</sup>) senza sottrarre ai soci di mero capitale qualsiasi possibilità di incidere sull'andamento della società; ad opinare diversamente, si forzerebbero eccessivamente i principi di riferimento nelle società lucrative, in particolare capitalistiche, diretti, sul piano della fattispecie astratta, a coordinare adeguatamente le prerogative gestionali-decisionali ed il rischio d'impresa sopportato<sup>27</sup>.

## Conclusioni

Alla luce di quanto fin qui detto, si può, dunque, ritenere conforme alla previsione di legge uno statuto che, pur non riproducendo esattamente le prescrizioni di cui all'art.10, co.4, lett. b), e, quindi, prescindendo dalla composizione della compagine sociale o dalle percentuali di partecipazione al capitale, radichi in capo ai soci professionisti la maggioranza di almeno 2/3 dei voti esercitabili in qualsiasi possibile decisione, quand'anche per l'approvazio-

<sup>26</sup> Cfr. articolo 10, co.7 L. n.183/11 "i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine".

<sup>27</sup> Tale posizione è condivisa anche da Studio CNN, n.224-2014/I "Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore", (8), pag.19-20. Cfr. anche Comitato triveneto dei notai, nell'orientamento Q.A.9, (16), secondo cui "si ritiene preferibile ritenere che il Legislatore non abbia inteso riservare ai soli soci professionisti l'adozione delle decisioni dei soci, ma semplicemente abbia voluto garantire a quest'ultimi una maggioranza particolarmente qualificata al fine di impedire che la società sia controllata dai soci non professionisti, ai quali comunque non è stato sottratto il diritto di voto"; nella motivazione, si precisa, infatti, che ai soci professionisti "non spetta una signoria sulle decisioni se non derivante potenzialmente dalla loro partecipazione garantita nella quota dei 2/3, nel rispetto delle regole organizzative di funzionamento del tipo sociale".

# DIRITTO E SOCIETÀ

ne delle stesse sia in concreto richiesto un *quorum* superiore.

Nell'ipotesi all'inizio considerata di una Stp in forma di società di persone, ciò non esclude, tuttavia, che i due requisiti possano essere richiesti in contemporanea: entrambi, infatti, dovranno ricorrere qualora l'ordinamento societario contempra tanto il voto per teste quanto il voto per quote di partecipazione al capitale.

Particolare attenzione, dunque, dovrà essere prestata alle regole concretamente operanti (per forza di legge ovvero per previsione statutaria) in relazione ai molteplici aspetti del governo della società.



The banner features the Euroconference Editoria logo at the top left. The main text reads "LA PRIMAVERA DELL'E-BOOK" in large orange letters, followed by a "-50%" discount symbol in a circle. Below this, a row of e-book covers is displayed with titles such as "GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO I PROFESSIONISTI", "DAL CONTR ALL'ACCERT LE TUTELE D CONTRIBUTI", "CHECK LIST BILANCIO 2 Guida operativa alla redazione", "L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA", "CASI PRATICI DI IVA NEGLI SCAMBI CON L'ESTERNO", "LE PLUSVALENZE SUI PASSIVAZIONI", "REVISIONE LEGALE DEI CONTI", and "LE RELAZIONI D ORGANI DI CONTR AL BILANCIO". A central white button contains the text "SCOPRI GLI E-BOOK IN OFFERTA".